

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2835</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(CONTE)**

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SPERANZA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

**(BOCCIA)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GUALTIERI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,  
recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi  
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

---

*Presentato il 18 dicembre 2020*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, composto di tre articoli il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1. — (*Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo*) — Il decreto-legge risponde alla straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le misure per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto dell'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, per l'acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramento nel periodo festivo, con il fine di garantire, nell'arco di tempo delineato, specifiche misure di prevenzione del contagio nelle relazioni interpersonali.

Viene quindi integrato il quadro delle misure delineate dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, si stabilisce quindi che, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, all'intero territorio nazionale si applicano le specifiche misure già individuate dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano invece le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni

con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

In deroga a tali divieti di spostamento è inoltre disposto che, durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è consentito lo spostamento verso abitazioni private, ma per una sola volta al giorno, in abitazioni ubicate nella medesima regione e comunque in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La violazione delle disposizioni poste dal decreto, così come di quelle di cui al decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Il predetto articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede tra l'altro che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, non applicandosi le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma

3, del medesimo decreto-legge. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *i*), *m*), *p*), *u*), *v*), *z*) e *aa*), del medesimo decreto-legge, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni. Si applicano inoltre, per quanto non stabilito dall'articolo citato, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Articolo 2. — (*Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione*) — La disposizione normativa introduce la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto-legge.

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e

che la somma da corrispondere sia pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

L'ammontare del contributo non può comunque superare 150.000 euro.

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 e quelli la cui partita IVA è cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 25 del decreto «Rilancio» con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riguardanti i contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta.

Il contributo è concesso nell'ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» previsto dalla Commissione europea.

Articolo 3. — (*Entrata in vigore*) — L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

## Art. 1

*(Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo)*

Il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina relativa alle misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dall'emergenza in atto da COVID-19 ad integrazione di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158.

In particolare, si prevede l'applicazione sull'intero territorio nazionale per giornate determinate delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, con alcune deroghe.

Vengono inoltre previste misure sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158.

Atteso il carattere ordinamentale delle predette disposizioni, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 2

*(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione)*

La disposizione normativa introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici puntualmente individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata alla norma.

Al fine di rendere quanto più rapido possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto legge "Rilancio", e stabilendo che la somma da corrispondere è pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

L'ammontare del contributo non può superare 150.000 mila euro.

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 e quelli che hanno cessato la partita IVA alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 25 del decreto "Rilancio" con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta.

Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Tenuto conto dell'ammontare del contributo a fondo perduto richiesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) dai soggetti che hanno dichiarato come attività prevalente uno dei codici ATECO indicati nell'allegato 1, gli oneri derivanti dalla disposizione in esame possono essere stimati in complessivi 645 milioni di euro.

Pertanto, la disposizione prevede un limite di spesa di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154.

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la



cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ **negativo** ☐

18/12/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

*Biagio Mazzotta*



## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020.*

---

**Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare  
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## Articolo 1.

*(Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

## Articolo 2.

*(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

### Articolo 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio  
dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BOCCIA, *Ministro per gli affari  
regionali e le autonomie*

GUALTIERI, *Ministro dell'econo-  
mia e delle finanze*

VISTO, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

## ALLEGATO 1

| CODICE ATECO (56 – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 561011 – Ristorazione con somministrazione                                       |
| 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole                 |
| 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
| 561030 – Gelaterie e pasticcerie                                                 |
| 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti                                       |
| 561042 – Ristorazione ambulante                                                  |
| 561050 – Ristorazione su treni e navi                                            |
| 562100 – <i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>                           |
| 562910 – Mense                                                                   |
| 562920 – <i>Catering</i> continuativo su base contrattuale                       |
| 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina                                |

PAGINA BIANCA



\*18PDL0125740\*